



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SŮD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMISE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORT TAL-PRIMI INSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 57/06

12 luglio 2006

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-253/02 e T-49/04

Chafiq Ayadi / Consiglio dell'Unione europea

Faraj Hassan / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE PRECISA I DIRITTI DEI SINGOLI I CUI FONDI SONO CONGELATI NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Il diritto degli interessati a presentare al Consiglio di sicurezza dell'ONU una domanda di riesame del loro caso è garantita dall'ordinamento giuridico comunitario. Nell'ambito dell'esame di una tale domanda, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli interessati.

A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato diverse risoluzioni che invitavano tutti gli Stati membri dell'ONU a congelare i fondi e le altre risorse finanziarie delle persone ed enti associati ai Talebani, a Osama bin Laden e ad Al-Qaeda. Un Comitato per le sanzioni è incaricato dal Consiglio di sicurezza di identificare i soggetti interessati e di mantenerne una lista aggiornata.

Tali risoluzioni sono state attuate nella Comunità attraverso alcuni regolamenti del Consiglio¹, che ordinano il congelamento dei fondi delle persone e degli enti interessati. Questi sono iscritti su una lista regolarmente modificata dalla Commissione, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal Comitato per le sanzioni². Alcune deroghe al congelamento dei fondi possono essere accordate dagli Stati per motivi umanitari, con l'accordo del Comitato per le sanzioni. Con uno specifico procedimento, può essere presentata al Comitato per le sanzioni una domanda di cancellazione dalla lista tramite l'intermediazione dello Stato in cui l'interessato risiede o di cui è cittadino.

¹ Attualmente, il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento del Consiglio n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

² Si veda, da ultimo, il regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2006, n. 674, recante sessantacinquesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 116, pag. 58).

Il 19 ottobre 2001, il sig. Chafiq Ayadi, cittadino tunisino residente in Dublino, Irlanda, e, il 20 novembre 2003, il sig. Faraj Hassan, cittadino libico, detenuto nella prigione di Brixton, Regno Unito, in attesa della conclusione di un procedimento di estradizione iniziato su domanda delle autorità italiane, sono stati iscritti sulla lista comunitaria in questione. Queste due persone hanno chiesto al Tribunale di primo grado di annullare tale provvedimento.

Il Tribunale conferma, innanzitutto, che, come già stabilito nelle sentenze Yusuf e Kadi³, la Comunità europea è competente ad ordinare il congelamento dei fondi dei singoli nell'ambito della lotta contro il terrorismo internazionale. Una tale misura non costituisce violazione dei diritti fondamentali della persona umana riconosciuti a livello universale (*ius cogens*).

Nella sentenza Ayadi, il Tribunale riconosce inoltre che il congelamento dei fondi costituisce una misura particolarmente drastica, ma aggiunge che tale misura **non impedisce all'individuo interessato di portare avanti una vita personale, familiare e sociale soddisfacente, tenuto conto delle circostanze**. In particolare non gli è vietato di esercitare un'attività professionale, fermo restando peraltro che la percezione dei redditi di tale attività è sottoposta a regolamentazione. In linea di principio, la concessione di una licenza di tassista e la locazione da parte del sig. Ayadi di un veicolo sono quindi suscettibili di essere oggetto di una deroga al congelamento dei suoi fondi. Tuttavia, spetta alle autorità nazionali stabilire che una tale deroga possa essere concessa e provvedere al suo controllo e alla sua attuazione, di concerto con il Comitato per le sanzioni.

Infine, riguardo alla procedura di cancellazione dalla lista, **il Tribunale constata che le direttive del Comitato per le sanzioni e il regolamento del Consiglio impugnato prevedono il diritto per un singolo di sottoporre una domanda di riesame** del suo caso al Comitato per le sanzioni, attraverso l'intermediazione del governo del paese in cui questo risiede o di cui è cittadino. **Tale diritto è pertanto ugualmente garantito dall'ordinamento giuridico comunitario**. Nell'ambito dell'esame di una tale domanda, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli interessati. In particolare, gli Stati membri:

- devono provvedere, per quanto possibile, a che gli interessati siano posti in grado di difendere utilmente la loro posizione dinanzi alle autorità nazionali competenti;
- non possono rifiutarsi di iniziare il procedimento di riesame fondandosi sul solo motivo che la persona interessata non è in grado di fornire informazioni precise e pertinenti, nel caso in cui questa non abbia potuto prendere conoscenza, a causa del loro carattere riservato, dei motivi precisi a fondamento del suo inserimento nella lista; e
- sono tenuti a provvedere sollecitamente affinché il caso degli interessati sia presentato senza ritardo e in modo leale e imparziale al Comitato per le sanzioni, se ciò sembra oggettivamente giustificato riguardo alle pertinenti informazioni fornite.

Gli interessati hanno inoltre **la possibilità di proporre un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali contro un eventuale rifiuto abusivo** da parte dell'autorità nazionale

³ Causa T-306/01, Ahmed Ali Yusuf e Al Barakaat International Foundation /Consiglio, e causa T-315/01, Yassin Abdullah Kadi/Consiglio. V. CS 79/05 (<http://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp05/aff/cp050079it.pdf>).

competente di **sottoporre il loro caso per il riesame** al Comitato per le sanzioni. La necessità di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario può condurre il giudice nazionale a disapplicare, all'occorrenza, una norma nazionale che costituisca un ostacolo all'esercizio di tale diritto, quale una regola che escludesse dal controllo giurisdizionale il rifiuto da parte delle autorità nazionali di agire al fine di assicurare la protezione diplomatica dei propri cittadini.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il sig. Ayadi e il sig. Hassan debbano avvalersi delle possibilità di ricorso giurisdizionale fondate sul diritto interno se intendono contestare l'asserita mancanza di leale cooperazione delle autorità irlandesi e britanniche nei loro confronti.

Il Tribunale conclude che non occorre rimettere in discussione la valutazione da esso effettuata nelle sentenze Yusuf e Kadi e che **i ricorsi devono quindi essere respinti**.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, PL, SK, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-253/02> e

<http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-49/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674